



COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 28-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **PRESIDENTE Bui Stefania** il Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale **Montemurro Francesco** provvede all'appello

Giannini Antonio	Presente
Brandalesi Silvia	Presente
Occhi Serena	Presente
Zamboni Andrea	Presente
Bui Stefania	Presente
Mantovani Matteo	Presente
Mangolini Riccardo	Presente
Zaroual Miriam	Presente
Guberti Manuel	Assente
Simoni Daniela	Assente
Pavani Gabriele	Presente
Padoan Ester	Assente
Sprocati Francesco	Presente

ne risultano presenti **n. 10** e assenti **n. 3**
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Brandalesi Silvia
Zamboni Andrea

Pavani Gabriele

I seguenti Assessori esterni risultano:

Montin Valentina - P

Maranini Massimo - P

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Montin, relaziona il Responsabile del Servizio AA.GG. Marzola M.

CONSIGLIERE PAVANI: vedendo i dati dei progetti illustrati da Marzola e vedendo situazioni ad es. Delta Web, mi chiedo come si fa a tenere in piedi una struttura di questo tipo, con tre dipendenti ed un amministratore; è una adesione più politica che tecnica, perchè i servizi dati sono facilmente reperibili sul mercato; togliere la Banca Etica, che non so perchè il Comune di Ro abbia aderito, appare anche questa una scelta ideologica, ma credo che si debba anche dismettere la società Delta Web.

CONSIGLIERE SPROCATI: osservazione di metodo: dobbiamo affrontare un argomento che sarebbe stato giusto esaminare, pur nel rispetto della legge, attivando la commissione bilancio e sviluppo economico; è vero che non coinvolgono grossi importi, ma coinvolgono lo "sviluppo economico", in commissione avremmo potuto chiedere di riferire in maniera più compiuta sull'argomento.

Abbiamo sbagliato.

Nel merito: si vuole eliminare la Banca Etica, ma nel nostro territorio non abbiamo nessun istituto di credito ed abbiamo eliminato un soggetto che produce interventi di interesse generale. Perchè eliminarla? tanto più che ripeto, non ci sono altre banche.

Quale logica si è seguita? La finalità della Banca Etica consiste nel finanziare piccole attività connesse al nostro territorio.

In Commissione Capigruppo, mi si dice che ci sarà l'anno prossimo il bilancio consolidato e spero che lì si capirà chi produce utile o no fra le partecipate, perchè nel 2016 il collegio dei revisori ha desunto che le partecipate hanno avuto perdite pari ad € 199.000,00 e non so da chi sia determinata tale perdita. Chiedo che chi rappresenta in Comune Banca Etica, ci dica qualcosa. Le perdite chi le copre? I cittadini con le loro tasse! E' vero che noi abbiamo piccole quote ma vogliamo sapere chi perde, perchè questo è un valore complessivo relativo a tutte le società, ma c'è chi perde e chi guadagna.

Sarebbe giusto che questa commissione bilancio e sviluppo economico fosse investita di questi argomenti, prima del CC. Pretendo molto? Se ci sono perdite, il capitale sociale lo mettiamo noi, e dove risulta tutto ciò?

Il revisore prende semplicemente atto perchè la scelta è dell'amministrazione.

Conclude dicendo: eliminiamo il costo di Banca Etica, ma qual'è la logica, costi semplici/benefici? Non capisco la logica.

Nel 2015 gli utili corrispondevano al disavanzo dell'anno dopo, cosa è successo? Perchè nessuno ha rilevato tutto ciò? Bisogna capire nel merito come queste partecipate funzionano.

ASSESSORE MONTIN:

a) convocare la commissione istituzionale per una semplice ricognizione, non è sembrato necessario, si trattava solo di verificare tecnicamente quali società partecipate al Comune di Ro.

b) il revisore prende atto della ricognizione effettuata dal comune, che non è un'analisi gestionale; in tema di bilancio consolidato, entreremo nel merito.

c) prendendo visione delle schede e relativi risultati di esercizio, nell'anno 2015 non vedo nessun dato negativo, se mi invia una nota approfondiremo i dati da lei comunicati che a noi non risultano.

LA PRESEIDENTE illustra le funzioni e le competenze della Capigruppo, e sottolinea le differenze esistenti fra quelle di una commissione nella quale si approfondisce un determinato argomento ed è in quella sede che si può richiedere la presenza di un esperto.

CONSIGLIERE SPROCATI: ribadisco che di questo argomento doveva essere interessata la commissione bilancio, preliminarmente alla capigruppo e al CC.

SINDACO: il discorso è stato trattato dall'assessore competente e quindi il sindaco, indicato come il "signore", non deve illustrarlo; sono sorpreso, in effetti le finalità della commissione è portare spiegazioni ai consiglieri, parimenti tutti i consiglieri sono tenuti ad informarsi ed a studiare gli argomenti. Non è compito della capigruppo o delle commissioni, spiegare e istruire sugli argomenti da portare in CC. In merito alle dichiarazioni di questa perdita di esercizio, le chiedo di chiarire su quali documenti e dati è stata rinvenuta. Sulla dismissione della società Delta Web è necessario un emendamento.

CONSIGLIERE PAVANI: è sufficiente proposta orale, capisco il sindaco che ha mal digerito l'istituzione della commissione, ma ci deve essere un meccanismo che programma gli argomenti per discuterne. Chiedo, al di là delle definizioni e competenze della capigruppo fatte dalla presidente, nel momento in cui si discutono o si propongono degli argomenti inerenti alla competenza della commissione, di essere informato per decidere se ritengo opportuno convocarla o meno.

SINDACO: nella capigruppo del 21 settembre 2017, la capogruppo era presente ed era a conoscenza dei punti all'o.d.g. e poteva informarla.

CONSIGLIERE PAVANI: allora se la capigruppo ha anche questa funzione, essa va fatta almeno 15 gg. prima per avere il tempo per effettuare la commissione.

ASSESSORE MONTIN: è un adempimento previsto dalla norma che fissa il termine per il 30 settembre, adempimento conosciuto che consentiva un'organizzazione tempestiva.

ASSESSORE ZAMBONI: la commissione che debba discutere un adempimento di legge, che discussione svolge? Altra cosa quando decidiamo dove dirottare cifre o modificare assetti azionari, allora si potrà ragionare in commissione. Quindi la macchina deve funzionare bene, senza rallentamenti e discussioni quando non servono.

CONSIGLIERE PAVANI: la commissione è uno strumento di analisi degli elementi di un argomento, per capire meglio ed effettuare scelte e proposte ponderate.

ASSESSORE ZAMBONI: come consigliere lei può accedere a tutti i documenti ed atti che le servono, per essere informato ed effettuare scelte consapevoli.

CONSIGLIERE SPROCATI: la commissione con la presenza del responsabile, ha un ruolo conoscitivo, è istituita per avere una conoscenza più immediata e diretta per più consiglieri, con un unico incontro. Per fare questo bisogna realizzare una programmazione preventiva.

LA PRESIDENTE, alle ore 19,44 propone la sospensione della seduta per cinque minuti per esaminare la procedura da seguire in merito alla proposta di un emendamento da parte del Consigliere Pavani.

LA SEDUTA riprende alle ore 19,49.

UDITO l'emendamento del Consigliere Pavani così come formulato:

"Di attivare la dismissione della società Delta Web in quanto la sua attività non è indispensabile ai fini istituzionali dell'ente"

PRESO atto che in relazione al succitato emendamento il Responsabile dell'Area Amministrativa ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, presenti in aula, esprimono oralmente parere negativo per la motivazione che ritengono che l'attività della società Delta Web rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comm 2 - del D.lgs. n. 175/2016 come già indicato nella scheda allegata alla proposta di deliberazione (Allegato A).

RITENUTO comunque di procedere alla votazione dell'emendamento: presenti n. 10 - favorevoli n. 2 (Pavani e Sprocati) - contrari n. 8 (gruppo di maggioranza)

l'emendamento viene respinto

DOPODICHE' udito l'emendamento proposto dal consigliere Sprocati così come sotto riportato:

"Non dismettere la Banca Etica in quanto produce un servizio di interesse generale"

PRESO atto che in relazione al succitato emendamento il Responsabile dell'Area Amministrativa ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, presenti in aula, esprimono oralmente parere negativo per la motivazione che ritengono che la società di istituto bancario svolge un'attività non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente, come già indicato nella scheda allegata alla proposta di deliberazione (Allegato A).

SI PROCEDE alla votazione dell'emendamento: presenti n. 10 - favorevoli n. 2 (Pavani e Sprocati) - contrari n. 8 (gruppo di maggioranza)

l'emendamento viene respinto.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16/06/2017, n. 100, di seguito indicato "Decreto correttivo";

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate ed evidenziando in particolare che:

- il T.U.S.P. riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (art. 2 comma 2, lettera i), non rientrando, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso, come precisato dalle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" approvate dal Ministero dell'Economia e Finanze in data 27 giugno 2017 e, successivamente, chiarito anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19 del 19/07/2017;

CONSTATATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni, per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b. Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 1.000.000,00;
 - e. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

TENUTO conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, previa verifica che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettino i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

EVIDENZIATO inoltre che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione in società, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
- ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., è necessario individuare le eventuali partecipazioni societarie da alienare, con cessione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Ro;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti delle Autonomie "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del D.Lgs. n. 175/2016" (Deliberazione n. 19/SEAUT/2017INPR);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, sulla scorta degli indirizzi dell'Amministrazione, come risultante nell'allegato A) al presente provvedimento, dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta, parte integrante e sostanziale della deliberazione;

RICHIAMATO, a tal proposito, il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014, n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, (provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.);

VERIFICATO, in base all'esito della ricognizione effettuata - allegato A, risulta necessario procedere alla cessione di tutte le n. 30 azioni detenute nella società Banca Popolare Etica, in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, tenuto conto che dalla data di adesione alla Banca Popolare Etica, con la sottoscrizione di n. 30 azioni (Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/06/2007), non sono state mai promosse e finanziate dalla Banca iniziative socio-economiche a favore della comunità amministrata;

VERIFICATO inoltre che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le altre partecipazioni detenute;

TENUTO conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Sprocati e Pavani), espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ro alla data del 23 settembre 2016, come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014, n. 190, con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) Di procedere alla cessione di tutte le n. 30 azioni detenute nella società Banca Popolare Etica, in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, tenuto conto che dalla data di adesione alla Banca Popolare Etica, con la sottoscrizione di n. 30 azioni (Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/06/2007), non sono state mai promosse e finanziate dalla Banca iniziative socio-economiche a favore della comunità amministrata Dare atto che non sono necessari altri interventi sulle altre partecipazioni detenute;
- 4) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 6) Di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune di Ro;
- 7) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 8) Di procedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione, di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- 9) Di inviare copia del presente atto deliberativo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P. e dal citato art. 21 del Decreto correttivo;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Sprocati e Pavani), espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 25-09-17</p> <p>Il Responsabile del servizio F.to Marzola Massimiliano</p>
--	---

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 25-09-17</p> <p>Il Responsabile del servizio F.to Giannini Antonio</p>
--	---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Bui Stefania

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Montemurro Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far data dal 16-10-2017 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e la contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marzola Massimiliano

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, 26-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marzola Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.